

Linee guida per l'elezione del Consiglio metropolitano della Città metropolitana di Venezia per l'anno 2015

Premessa

Le seguenti Linee guida, in base alla Legge 7 aprile 2014, n. 56, e ss.mm.ii. disciplinano, sotto l'aspetto operativo, in sede di prima applicazione: a) la costituzione e il funzionamento dell'ufficio per l'elezione del Consiglio della Città metropolitana di Venezia, onde consentirne il subentro all'omonima Provincia; b) lo svolgimento del relativo procedimento elettorale.

1) Ufficio elettorale metropolitano

Ai fini dell'elezione del Consiglio metropolitano, da effettuarsi, in sede di prima applicazione, entro il termine previsto dal decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (articolo 23, comma 1 ter, lettera a), con atto del Commissario prefettizio nella competenza della Giunta provinciale n. 54 del 28/05/2015 è stato costituito, presso l'Amministrazione provinciale di Venezia, l'ufficio elettorale metropolitano (di seguito: ufficio elettorale) e nominato il suo responsabile nella persona del Segretario generale dell'Ente.

Come previsto dal citato provvedimento costitutivo, il predetto Responsabile ha organizzato, con propria determinazione n. 1717 del 12 giugno 2015, l'ufficio in questione, chiamandone a farne parte, in qualità di componenti effettivi e di componenti supplenti, dirigenti, funzionari e dipendenti della Provincia.

L'ufficio elettorale è quindi costituito, in sede di prima applicazione, come articolazione temporanea nell'ambito dell'organizzazione esistente della Provincia di Venezia e senza l'impiego di risorse economiche aggiuntive. L'ufficio è operativo dall'avvio del procedimento elettorale fino a sessanta giorni dopo la convalida degli eletti. A regime, l'ufficio elettorale sarà costituito presso gli uffici del Consiglio metropolitano e sarà competente alla tenuta dell'anagrafe elettorale metropolitana.

2) Collegio e procedimento elettorale

Nell'area metropolitana di Venezia, ai fini delle elezioni del Consiglio metropolitano, la legge n. 56/2014 prevede la costituzione di un unico collegio elettorale.

Il procedimento elettorale del Consiglio metropolitano di Venezia è stato avviato con il decreto di indizione prot. n. 289766 in data 29 giugno 2015, adottato dal Sindaco del Comune di Venezia.

Il predetto decreto è stato pubblicato agli albi *on line* e nei siti istituzionali della Provincia di Venezia e del Comune di Venezia ed è stato trasmesso, con posta elettronica certificata, a tutti i Comuni dell'area metropolitana di Venezia per la pubblicazione nei rispettivi portali istituzionali.

Il procedimento elettorale si conclude con la pubblicazione dei relativi esiti, che deve avvenire entro il terzo giorno successivo alla proclamazione degli eletti, che, a sua volta, dovrà avvenire il giorno stesso delle operazioni di scrutinio dei voti, o, al massimo, il giorno successivo.

3) Elettorato attivo e passivo e requisiti per la candidatura

Sono elettori, per l'elezione del Consiglio metropolitano di Venezia, i Sindaci e i Consiglieri dei Comuni dell'area metropolitana di Venezia in carica al giorno della votazione.

Sono eleggibili a Consigliere metropolitano i Sindaci e i Consiglieri comunali in carica, alla data fissata per la presentazione delle liste, nei Comuni dell'area metropolitana di Venezia, salve le verifiche di cui al successivo paragrafo 10.

Per le cause di ineleggibilità, incompatibilità e incandidabilità si rinvia alle disposizioni vigenti, in quanto applicabili in relazione al ruolo di Consigliere metropolitano.

Nessun candidato può accettare la candidatura in più liste. In tal caso l'ufficio elettorale considera valida la candidatura accettata per prima (risultante cioè dalla data di autentica della relativa sottoscrizione, o, a parità di data, dalla lista presentata per prima) e annulla le successive.

4) Determinazione del corpo elettorale.

Ai fini della determinazione numerica e nominativa dell'elettorato attivo, i Segretari generali dei Comuni individuano gli amministratori in carica (Sindaco e Consiglieri comunali) al 5 luglio 2015 (trentacinquesimo giorno antecedente quello della data fissata per le elezioni). Su richiesta dell'ufficio elettorale, gli stessi Segretari generali dei Comuni trasmettono tale elenco tra il 6 e l'8 luglio 2015 (rispettivamente trentaquattresimo e trentaduesimo giorno antecedente quello fissato per le elezioni).

Nell'attestazione, il Segretario comunale indica, per ogni amministratore: nome, cognome, sesso, luogo e data di nascita, carica ricoperta.

Entro il 10 luglio 2015 (trentesimo giorno antecedente quello fissato per le elezioni), il Responsabile dell'ufficio elettorale determina il numero complessivo degli aventi diritto al voto e lo pubblica nel sito istituzionale della Provincia di Venezia. Tale dato consentirà agli interessati di calcolare il numero minimo dei sottoscrittori necessari per la presentazione delle liste di candidati.

Sulla base degli elenchi forniti dai Segretari comunali, l'ufficio elettorale costituisce la lista sezionale degli aventi diritto al voto e la aggiorna nei casi indicati nel successivo

capoverso. La lista sezionale è articolata in base alle fasce di popolazione dei Comuni dell'area metropolitana veneziana previste dall'art. 1, comma 33, della Legge n. 56/2014. All'interno delle fasce, gli amministratori sono divisi per Comune ove ricoprono la carica (Sindaco o Consigliere) e, anteposto il rispettivo Sindaco, ordinati alfabeticamente in base a cognome e nome. Ad ogni fascia è assegnato un colore, come previsto dall'allegato D della circolare del Ministero dell'Interno n. 32/2014.

Eventuali variazioni del corpo elettorale tra il 5 luglio e l'8 agosto 2015 (rispettivamente trentacinquesimo giorno antecedente il voto e giorno prima della votazione) vanno subito comunicate, dal Segretario comunale competente, all'ufficio elettorale, che provvede alle conseguenti annotazioni nella lista sezionale degli aventi diritto al voto. Successivamente, gli amministratori comunali, non ancora iscritti, per qualunque causa, alla lista sezionale, possono allo scopo presentare idonea certificazione sottoscritta dal Segretario generale del relativo Comune anche il giorno stesso della votazione, presso il seggio elettorale.

5) Formazione delle liste e sottoscrizioni

Ciascuna lista è identificata da una denominazione caratterizzante e tale da non ingenerare equivoci con altre liste. Alla denominazione è associato un contrassegno di forma circolare contenente il simbolo della lista. Possono essere utilizzati anche simboli di partiti, gruppi politici o movimenti presenti in un ramo del Parlamento nazionale, in quello europeo ovvero nell'Assemblea legislativa della Regione Veneto. In questi casi l'uso del simbolo è autorizzato espressamente da parte del presidente o segretario o rappresentante legale del partito o del gruppo politico a livello nazionale o regionale o provinciale, con firma autenticata ai sensi di legge.

Non possono essere utilizzati simboli tra loro confondibili o utilizzati tradizionalmente da altri partiti, gruppi o movimenti presenti in un ramo del Parlamento nazionale, in quello europeo ovvero nell'Assemblea legislativa della Regione Veneto.

Non sono ammessi contrassegni con immagini o soggetti di natura religiosa.

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a nove (9) e non superiore a diciotto (18).

Per ogni candidato è indicato cognome, nome, luogo e data di nascita. Ad essi è assegnato un numero progressivo.

Le liste sono sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritto al voto, con arrotondamento all'unità superiore in caso di presenza di decimali, nel numero stabilito con il provvedimento di determinazione del corpo elettorale indicato al precedente paragrafo 4.

L'elenco dei sottoscrittori è contenuto nella dichiarazione di presentazione della lista e negli atti ad essa aggiuntivi, con l'indicazione del cognome e nome, luogo e data nascita, carica rivestita e relativo Comune, unitamente agli estremi di un documento di identità in corso di validità.

Le firme di ogni sottoscrittore devono essere autenticate a norma dell'articolo 14

della legge 21 marzo 1990, n. 53¹. L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445².

Non sono ammesse sottoscrizioni per più liste. In tal caso, l'ufficio elettorale considera valida la sottoscrizione autenticata per prima (o, a parità di data di autentica, quella fornita a corredo dalla lista presentata per prima) e annulla le successive.

I candidati alla carica di Consigliere metropolitano non possono essere sottoscrittori di alcuna lista.

6) Presentazione delle liste

La lista dei candidati alla carica di Consigliere metropolitano è presentata al Responsabile dell'ufficio elettorale, presso la sede della Provincia, in Mestre, con ingresso da via Hermada, n. 3, attraverso una dichiarazione redatta sulla base di apposito modulo (articolato in un atto principale e più separati atti aggiuntivi, onde agevolare la raccolta e autenticazione delle firme dei sottoscrittori), pubblicato nella sezione dedicata alle elezioni del sito istituzionale della Provincia di Venezia.

Il modulo contiene, a pena di inammissibilità:

- la denominazione della lista;
- la lista dei candidati a Consigliere metropolitano;
- le sottoscrizioni dei presentatori della lista debitamente autenticate (contenute nel modello principale di presentazione e in più atti aggiuntivi);

Nel modulo possono essere indicati fino a due (2) delegati di lista (uno effettivo e uno supplente) con il compito di:

- ricevere ogni comunicazione inerente il procedimento elettorale da parte dell'ufficio;
- presenziare alle operazioni di sorteggio delle liste ammesse;
- delegare in forma scritta, perentoriamente prima dell'inizio delle operazioni di voto, un rappresentante di lista a presenziare alle operazioni di voto e di scrutinio.

In assenza di delegati, tutte le comunicazioni sono inviate al capolista dei candidati.

Al modello (principale e atti aggiuntivi) di presentazione di candidatura della lista dei

1

Tale articolo prevede che: *“Sono competenti ad eseguire le autenticazioni ...i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco*

2

Tale articolo prevede che: *“...l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio...”*

candidati a Consigliere metropolitano sono allegate:

- le dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura contenenti la dichiarazione sostitutiva, attestante l'insussistenza di situazioni di ineleggibilità e incandidabilità. La singola dichiarazione è redatta su apposito modello pubblicato sul sito istituzionale dell'ente;
- il contrassegno, dovrà essere circoscritto da un cerchio e presentato in duplice esemplare su formato cartaceo non lucido, in due misure diverse, e precisamente:
 - un cerchio del diametro di cm 10 (per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati) e
 - un cerchio del diametro di cm 3 (per la riproduzione sulla scheda di votazione).

Il contrassegno dovrà essere presentato anche su supporto informatico ("cd" o altro mezzo idoneo) in formato .tiff con dimensioni minima 1600 pixel e densità di 300 dpi. Eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno risultare circoscritte dal cerchio;

- l'autorizzazione, con firma autenticata ai sensi di legge, all'utilizzo del contrassegno da parte del presidente o segretario o rappresentante legale del partito o del gruppo politico a livello nazionale o regionale o provinciale, nel caso venga utilizzato il relativo simbolo.

7) Termine per la presentazione delle liste

La presentazione delle liste deve avvenire dalle ore 8,00 (otto) alle ore 20,00 (venti) del 19 luglio 2015 (ventunesimo giorno antecedente la votazione) e dalle ore 8,00 (otto) alle ore 12,00 (dodici) del 20 luglio 2015 (ventesimo giorno antecedente la votazione). Il termine è perentorio.

8) Adempimenti dell'ufficio elettorale, regolarizzazione

Al momento della presentazione della lista, l'ufficio elettorale rilascia dettagliata ricevuta dei documenti presentati, indicando la data e l'ora di presentazione tramite apposito modulo.

In tutti i casi di irregolarità formali o errori materiali nella presentazione delle liste e/o nei documenti allegati, ivi compresa la necessità di procedere con la sostituzione del contrassegno nel caso in cui non risultino rispettate le prescrizioni dettate, il Responsabile dell'ufficio elettorale richiede la regolarizzazione al delegato di lista ovvero, in caso di sua mancata designazione, al capolista dei candidati, fissando un termine massimo di 24 ore, decorso inutilmente il quale la lista è formalmente ricusata.

9) Dati personali

Il Responsabile dell'ufficio elettorale è il responsabile del trattamento dei dati personali contenuti nei documenti presentati ai fini del procedimento elettorale.

I soli componenti dell'ufficio elettorale e del seggio sono incaricati del trattamento dei dati personali.

Il trattamento dei dati avviene nei limiti di quanto strettamente necessario alla conclusione del procedimento elettorale e in base a quanto previsto dal Codice per la tutela dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196/2003.

I rappresentanti di lista sono tenuti alla riservatezza relativamente alle informazioni e ai dati personali appresi e trattati nel corso del procedimento elettorale. Sono vietati ulteriori e diversi trattamenti, con particolare riferimento alla diffusione, pubblicazione e comunicazione.

10) Esame e ammissione delle liste e delle candidature

L'ufficio elettorale procede all'istruttoria delle liste presentate verificando che:

- a) ciascuna lista sia stata presentata nel termine previsto;
- b) siano presenti il numero minimo di candidati in possesso dei prescritti requisiti soggettivi;
- c) le firme dei sottoscrittori siano state apposte con le modalità e le forme richieste pena l'annullamento della singola sottoscrizione irregolare;
- d) il numero dei sottoscrittori corrisponda ad almeno il 5% degli aventi diritto al voto;
- e) venga osservato il rispetto delle prescrizioni dettate in materia di contrassegno;
- f) siano presenti gli allegati previsti dal precedente paragrafo 6 con i contenuti ivi prescritti.

Se il numero dei candidati indicati è inferiore al minimo, l'ufficio elettorale provvede alla ricusazione della lista. Se invece il numero è superiore al massimo, vengono esclusi i candidati iscritti oltre il diciottesimo.

Se, in seguito all'annullamento delle singole sottoscrizioni, il numero complessivo dei sottoscrittori risulti essere inferiore al 5% (cinque) degli aventi diritto al voto, la lista è dichiarata inammissibile.

Se, per effetto delle predette verifiche il numero dei candidati in lista si riduce al di sotto del numero minimo prescritto, il Responsabile dell'ufficio elettorale dispone contestualmente l'inammissibilità dell'intera lista.

Il Responsabile dell'ufficio elettorale provvede in via definitiva all'ammissione delle liste in seguito all'istruttoria sopra descritta entro il 25 luglio 2015 (quindicesimo giorno antecedente quello della votazione), ricusando motivatamente quelle prive dei requisiti previsti dalla legge e specificati nelle presenti Linee guida.

Entro il giorno successivo all'ammissione delle liste, l'ufficio elettorale provvede all'assegnazione, mediante sorteggio, di un numero progressivo alle liste ammesse, in ordine al quale esse stesse saranno riprodotte sulle schede e sui manifesti elettorali. Alle operazioni di sorteggio sono convocati i delegati di lista o, qualora non designati, i capilista.

Le liste ammesse sono pubblicate entro il 1° agosto 2015 (ottavo giorno antecedente

quello della votazione) nel sito istituzionale della Provincia di Venezia.

11) Propaganda elettorale

I candidati alla carica di Consigliere metropolitano, al di fuori dell'esercizio delle funzioni istituzionali, in qualità di Sindaci o Consiglieri comunali e con risorse esclusivamente proprie, possono effettuare attività di propaganda elettorale.

12) Esercizio del voto

Le operazioni di voto hanno luogo presso la sede della Provincia, in Venezia Mestre, con ingresso in Via Hermada, n. 3.

Nella sala per lo svolgimento delle operazioni elettorali sono predisposti spazi dedicati all'espressione del voto, nel rispetto della legislazione vigente, anche in materia di accesso degli elettori affetti da disabilità ed in modo da garantire la segretezza e la libertà di voto.

Durante le operazioni di votazione, hanno la possibilità di accedere nella sala individuata solo i componenti dell'ufficio elettorale e del seggio nonché gli aventi diritto al voto per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni di voto, oltre ai rappresentanti di lista, che hanno diritto di assistere alle operazioni elettorali nei locali adibiti, senza rallentare immotivatamente le operazioni di voto ed ogni altra attività del seggio elettorale.

13) Adempimenti preliminari

L'ufficio elettorale provvede a far predisporre la stampa delle schede elettorali in numero corrispondente a quello del corpo elettorale determinato ai sensi del paragrafo 4 e, sulla base del modello ministeriale allegato alla Circolare del Ministero dell'Interno n. 32 del 1/7/2014, nei colori in seguito descritti. A queste va aggiunta una scorta di schede di ciascun colore pari al 10% degli elettori di quella fascia.

In particolare alle schede elettorali sono assegnati i seguenti colori:

- fascia a): fino a 3.000 abitanti - colore azzurro
- fascia b): da 3.001 a 5.000 abitanti - colore arancione
- fascia c): da 5.001 a 10.000 abitanti - colore grigio
- fascia d): da 10.001 a 30.000 abitanti – colore rosso
- fascia e): da 30.001 a 100.000 abitanti - colore verde
- fascia g): da 250.001 a 500.000 abitanti – colore giallo

L'ufficio elettorale provvede, altresì, a far predisporre la stampa dei manifesti elettorali contenenti le liste ammesse, i loro contrassegni, il nome, cognome, luogo e data di nascita di ciascun candidato, da esporre nei locali adibiti al voto e da inviare ai Comuni dell'area metropolitana, con preghiera di esposizione in locali aperti al pubblico.

L'ufficio elettorale è dotato del materiale di cancelleria necessario alle operazioni di voto ed in particolare di:

- un timbro tondo della Provincia di Venezia;
- matite copiative per l'espressione del voto;
- un'urna di cartone sigillata con nastro da pacchi e dotata di idonea fessura;
- un esemplare di modello di verbale delle operazioni di seggio;
- le tabelle di scrutinio come da modello allegato alla Circolare ministeriale citata.

14) Seggio elettorale

Il Responsabile dell'ufficio elettorale nomina i componenti di un unico seggio elettorale, per tutto il territorio metropolitano.

Il seggio elettorale è composto da un Presidente, un vice Presidente e altri tre componenti, di cui due in qualità di scrutatori, uno in qualità di segretario. Con lo stesso provvedimento, il Responsabile dell'ufficio elettorale nomina tre componenti supplenti.

Per la validità di tutte le operazioni del seggio devono essere sempre presenti almeno tre componenti, fra i quali il Presidente o il vice Presidente.

Il Presidente, sentiti gli altri componenti, decide in via amministrativa relativamente alle questioni preliminari intercorse nelle operazioni elettorali e sulle contestazioni e le nullità dei voti espressi.

Il Presidente dispone degli agenti di polizia provinciale in qualità di responsabile dell'ordine pubblico e della sicurezza della sala del voto, nonché della custodia del materiale elettorale nei limiti di quanto strettamente necessario per il regolare svolgimento del procedimento elettorale.

Il Segretario del seggio assiste il Presidente in tutte le operazioni del seggio. In particolare:

- a) compila il verbale delle operazioni del seggio;
- b) nel corso delle operazioni di scrutinio delle schede votate, registra a verbale i voti espressi indicando separatamente le schede nulle e la causa di nullità rilevata dal Presidente;
- c) confeziona il plico contenente il verbale, le tabelle dei voti espressi e le schede elettorali.

Gli scrutatori curano le operazioni di voto, firmano le schede elettorali prima del voto, identificano gli elettori, svolgono le operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate.

15) Allestimento del seggio

In seguito all'insediamento del seggio, che può avvenire dalle ore 16,00 (sedici) del sabato antecedente il giorno di votazione, gli scrutatori contano le schede elettorali ricevute in dotazione al seggio e autenticano un numero di schede corrispondente a quello del numero degli elettori risultante dal provvedimento di determinazione del corpo elettorale, mediante l'apposizione, all'interno dell'apposito riquadro, della firma o sigla di uno di loro e del timbro della Provincia di Venezia.

Ove l'allestimento del seggio avvenga il giorno prima di quello fissato per la votazione, a conclusione delle operazioni, le schede siglate vengono riposte o custodite, a cura del Presidente del seggio, in luogo sicuro e vengono da questi riprese il giorno successivo, fissato per le elezioni. Separatamente vengono depositate le scorte.

Nella sede di voto e nei locali antistanti vengono affissi i manifesti elettorali.

16) Votazioni e rappresentanti di lista

Le votazioni hanno luogo dalle ore 8.00 (otto) alle ore 20.00 (venti) di domenica 9 agosto 2015.

Per essere ammesso alla votazione ciascun elettore deve esibire un documento di riconoscimento in corso di validità. In alternativa gli elettori possono essere identificati per riconoscimento personale da uno dei componenti del seggio, prendendone espressamente nota.

L'elettore, impedito nell'espressione autonoma del voto, in base a certificazione medica che indichi la specifica patologia invalidante, può esprimere il voto con l'assistenza di un familiare o di un altro elettore a sua scelta. Viene verbalizzato il nome e cognome dell'accompagnatore identificato a voce alta in presenza dell'elettore assistito.

L'elettore che, intrasportabile in quanto affetto da gravissime infermità ex L. n. 46/2009, intenda esercitare il diritto di voto al proprio domicilio, dovrà far pervenire al Segretario generale della Provincia di Venezia:

- dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora;
- certificazione sanitaria rilasciata dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale.

Tale procedura deve essere adottata anche nel caso in cui l'elettore si trovi in degenza presso una struttura sanitaria ricadente all'interno del territorio della Provincia di Venezia, con certificazione rilasciata dal legale rappresentante dell'istituto/casa di cura.

La pertinente richiesta andrà formulata al Segretario generale della Provincia, per i casi già noti, il prima possibile.

Alle operazioni di voto possono assistere i rappresentanti di lista, con facoltà di chiedere la verbalizzazione delle non conformità da essi rilevate.

17) Modalità di espressione del voto

Ogni elettore esprime il proprio voto per una lista apponendo una croce sul simbolo della lista prescelta, riprodotto sulla scheda elettorale, ed, eventualmente, esprimendo una sola preferenza per uno dei candidati della lista, scrivendo il cognome del candidato, e il nome in caso omonimia, nella riga stampata sotto la denominazione della lista.

Non è ammesso il voto disgiunto.

18) Operazioni di scrutinio

Lo scrutinio, qualora non avviato immediatamente dopo la fine delle votazioni, sarà svolto a partire dalle ore 8.00 (otto) di lunedì 10 agosto 2015. Alle operazioni di scrutinio possono assistere i rappresentanti di lista.

Prima dell'inizio dello scrutinio, il seggio elettorale provvede a:

- a) verificare che il numero delle schede votate corrisponda esattamente al numero degli elettori che hanno votato;
- b) contare le schede non votate, che devono corrispondere esattamente al numero degli elettori che non hanno votato.

Le schede siglate non utilizzate sono conservate e sigillate in apposita busta. Le scorte non utilizzate sono conservate separatamente. Nel verbale è indicato l'eventuale utilizzo delle scorte e la relativa motivazione.

Lo scrutinio avviene estraendo le schede dall'urna. Il Presidente del seggio enuncia l'espressione di voto e passa ciascuna scheda al Segretario che ne prende nota a verbale. L'espressione di voto è riportata sulle tabelle di scrutinio dagli scrutatori incaricati.

Il Presidente, sentiti gli scrutatori, provvede a dichiarare nulle le schede elettorali nei seguenti casi:

- quando risultano non autenticate dal seggio elettorale;
- ove contenenti scritte o altri segni di chiara riconoscibilità del voto;
- se non consentono di risalire in modo univoco alla volontà dell'elettore;
- se è espresso il voto disgiunto.

Le operazioni di cui al presente paragrafo sono inserite a verbale.

Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato.

Al termine dello scrutinio, il Presidente esegue il controllo numerico finale verificando la coincidenza tra:

- a) numero degli elettori iscritti a registro e numero dei votanti e non votanti;
- b) numero dei votanti e voti validi assegnati, schede nulle, schede bianche.

19) Materiale elettorale

Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente sigilla la scatola dove sono contenute, in buste diverse, le schede scrutinate, quelle siglate ma non usate e quelle di scorta, non siglate; a parte sono conservati:

- il verbale delle operazioni di seggio
- le tabelle di scrutinio;

I documenti di cui ai due punti precedenti sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Sul sigillo è apposta la firma del Presidente e dei rappresentanti di lista, ove presenti.

Successivamente alla proclamazione degli eletti il materiale è separatamente archiviato presso la Provincia di Venezia a cura del responsabile del servizio archivio e protocollo.

20) Conteggio dei voti e assegnazione dei seggi

L'ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, esaminati eventuali reclami e contestazioni, determina:

- a) la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista;
- b) la cifra individuale ponderata dei singoli candidati sulla base dei voti di preferenza.

Il prospetto di ponderazione del voto in base alle fasce di popolazione, realizzato in base a quanto previsto dall'allegato A alla L.56/2014, è pubblicato sul sito istituzionale della Provincia di Venezia prima della data delle elezioni.

L'ufficio elettorale procede al riparto dei seggi alle liste e ai candidati nelle modalità previste dalla legge.

A parità di cifra individuale ponderata, è proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti; in caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il candidato più giovane.

L'ufficio elettorale può avvalersi di specifico applicativo informatico per il conteggio dei voti ponderati e l'attribuzione dei seggi.

21) Risultato elettorale e proclamazione degli eletti

Entro il giorno successivo alle operazioni di scrutinio, l'ufficio elettorale, tramite il suo Responsabile, alla presenza dei rappresentanti di lista, accerta gli esiti del procedimento elettorale e proclama gli eletti, provvedendo, entro il terzo giorno successivo, alla relativa pubblicazione nel sito internet dell'Ente.

Dopo la proclamazione, il Responsabile trasmette immediatamente alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo copia del relativo verbale e dei prospetti allegati.

Le determinazioni dell'ufficio elettorale sono comunicate al Sindaco metropolitano ed agli eletti, per la convalida nella prima seduta utile del Consiglio metropolitano, nonché, per conoscenza, a tutti i Sindaci dell'area metropolitana e, in sede di prima applicazione, al Commissario prefettizio della Provincia di Venezia.

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dalle presenti Linee guida si fa rinvio alla legge 7 aprile 2014, n. 56 e sss.mm.ii. ed alle Circolari del Ministero dell'Interno n. 32 del 1° luglio 2014 e n. 35 del 19 agosto 2014.

Il Segretario – direttore generale
Responsabile dell'Ufficio elettorale
Stefano Nen
(documento firmato digitalmente)